

# **Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA)**

**Modifica del 14 luglio 2008**

---

*Il Dipartimento federale dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:*

I

L'ordinanza del 5 febbraio 1988<sup>1</sup> concernente le imprese di costruzione di aeromobili è modificata come segue:

*Titolo*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Sostituzione di espressioni*

In tutto il testo sono sostituite:

- a. *l'espressione «Ufficio federale dell'aviazione civile» e la forma abbreviata «Ufficio» con l'espressione «UFAC»;*
- b. *l'espressione «regolamento dell'impresa di costruzione» con l'espressione «manuale dell'impresa».*

*Art. 1*                    **Definizioni**

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *documenti di costruzione:* disegni d'officina, elenchi dei pezzi, descrizioni dei processi per la costruzione di prodotti conformi al tipo, rapporti d'ispezione, nonché comunicazioni tecniche e decisioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- b. *prodotti:* aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobili ed equipaggiamenti.
- c. *certificato di officina:* attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione.

<sup>1</sup> RS 748.127.5

*Art. 2* Oggetto, campo d'applicazione e diritto applicabile

<sup>1</sup> La presente ordinanza definisce le condizioni necessarie affinché un'impresa di costruzione di aeromobili ottenga la licenza d'impresa di costruzione, nonché i diritti e i doveri che ne derivano.

<sup>2</sup> Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:

- a. regolamento (CE) n. 1592/2002;
- b. regolamento (CE) n. 1702/2003.

<sup>3</sup> Essa si applica alle imprese in Svizzera e alle imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse.

<sup>4</sup> Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la costruzione di aeromobili e parti d'aeromobile.

*Art. 3* Eccezioni

L'UFAC può, in casi particolari, autorizzare deroghe alla presente ordinanza, segnatamente in presenza di innovazioni tecniche o se la navigabilità o l'idoneità all'impiego di motori, eliche, parti d'aeromobile o equipaggiamenti non rischia di essere lesa.

*Art. 4 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Le imprese che intendono fabbricare in serie aeromobili o altri prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo conformemente all'ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995<sup>3</sup> concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) devono essere titolari di una licenza d'impresa di costruzione.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 7 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Chiunque richiede una licenza d'impresa di costruzione deve indicare nella domanda per quali prodotti desidera la licenza.

<sup>3</sup> Le imprese titolari di un'approvazione dell'impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/2003<sup>4</sup> non sono tenute a fornire alcuna attestazione né documento supplementare ai sensi degli articoli 8–12.

<sup>2</sup> RS **0.748.127.192.68**. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'allegato all'Accordo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna ([www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch)).

<sup>3</sup> RS **748.215.1**; RU **2008** 3629

<sup>4</sup> Conformemente al n. 3 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

*Art. 9* Manuale dell'impresa

<sup>1</sup> Il richiedente allestisce un manuale dell'impresa in cui disciplina:

- a. l'organizzazione dell'impresa di costruzione;
- b. l'esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di fabbricazione.

<sup>2</sup> Il manuale dell'impresa è redatto in una lingua ufficiale o in inglese.

<sup>3</sup> L'UFAC approva il manuale dell'impresa al momento del rilascio della licenza d'impresa di costruzione.

<sup>4</sup> Le modifiche del manuale dell'impresa che concernono i prodotti o l'organizzazione dell'impresa (art. 10 lett. a–c) devono essere previamente approvate dall'UFAC. Le altre modifiche devono essere comunicate all'UFAC.

<sup>5</sup> L'UFAC può in qualsiasi momento esigere modifiche del manuale dell'impresa o dell'organizzazione, qualora lo ritenga necessario per garantire una costruzione conforme al tipo.

<sup>6</sup> Il manuale dell'impresa, o le sue parti essenziali, vanno consegnati a tutti gli organi e alle persone ivi citati conformemente all'articolo 10 lettere b–d. L'impresa di costruzione provvede affinché tutti i documenti vengano aggiornati.

<sup>7</sup> Le imprese che sono titolari, contemporaneamente, di una licenza d'impresa di costruzione e di una licenza d'impresa di manutenzione possono riunire i relativi manuali dell'impresa in un unico documento.

*Art. 10 lett. o*

Il manuale dell'impresa deve contenere almeno:

- o. la pianificazione e l'organizzazione dei controlli e delle ispezioni, nonché le procedure da seguire in caso di parti non conformi ai disegni;

*Art. 13 cpv. 4 e 7*

<sup>4</sup> Il risultato dell'ispezione viene annotato in un rapporto d'ispezione e comunicato al richiedente entro due settimane.

<sup>7</sup> Le imprese titolari di un'approvazione dell'impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/2003<sup>5</sup> non sono subordinate ad alcuna ispezione supplementare per il rilascio di una licenza d'impresa di costruzione conformemente alla presente ordinanza.

*Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il titolare di una licenza d'impresa di costruzione che richiede l'iscrizione di altri prodotti nella sua licenza deve sottoporsi a una corrispondente ispezione parziale.

<sup>5</sup> Conformemente al n. 3 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

*Art. 16*      Casi speciali

In casi speciali, l'UFAC può autorizzare temporaneamente la fabbricazione in serie di prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo e che non figurano nella licenza d'impresa di costruzione. Può subordinare tale autorizzazione a oneri.

*Art. 17, rubrica e cpv. 1*

## Lavori di costruzione e di manutenzione

<sup>1</sup> Il titolare di una licenza d'impresa di costruzione è autorizzato a:

- a. fabbricare in serie, controllare e certificare i prodotti descritti nell'allegato alla licenza conformemente al manuale dell'impresa approvato;
- b. provvedere alla manutenzione dei nuovi prodotti che ha costruito e rilasciare il corrispondente certificato di riammissione in servizio conformemente all'articolo 37 capoverso 1 ODNA<sup>6</sup>.

*Art. 18 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il titolare di una licenza d'impresa di costruzione è abilitato a effettuare voli di collaudo con gli aeromobili da lui costruiti, senza che gli stessi siano muniti di un contrassegno ufficiale, bensì del numero di serie, a condizione che:

- a. l'organo di controllo della qualità abbia certificato la conformità con il tipo;
- b. i rischi di responsabilità civile siano coperti; e
- c. il servizio di volo sia conforme al manuale dell'impresa.

*Art. 19*      Durata

<sup>1</sup> La licenza d'impresa di costruzione ha durata illimitata.

<sup>2</sup> In caso particolari, l'UFAC può limitare la durata di validità.

*Art. 20*      Ispezione periodica dell'impresa

L'UFAC effettua almeno ogni 12 mesi un'ispezione dell'impresa ai sensi dell'articolo 13 al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni vigenti.

*Art. 22*

<sup>1</sup> L'UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni, segnatamente sugli organi di controllo della qualità.

<sup>2</sup> L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC.

<sup>6</sup> RS 748.215.1; RU 2008 3629

<sup>7</sup> Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

*Art. 23*

*Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

14 luglio 2008

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:  
Moritz Leuenberger

